



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Ricorso amministrativo giurisdizionale avanti al Tar Veneto con istanza cautelare – Giovanni Bertin spa/Grappa Gas srl/Biasion Antonio spa – Costituzione in giudizio e conferimento patrocinio legale.

L'anno 2018 il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE
alle ore 16.15 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor **Riccardo Poletto** e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
Roberto Campagnolo	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Erica Bertoncello	Assessore	<u>SI</u>
Maria Cristina Busnelli	Assessore	<u>SI</u>
Giovanni Battista Cunico	Assessore	<u>SI</u>
Oscar Mazzocchin	Assessore	<u>SI</u>
Chiara Nichele	Assessore	<u>SI</u>
Angelo Vernillo	Assessore	<u>NO</u>

con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Antonello Accadia**

PARERI

AREA V - URBANISTICA

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

(Firma) Milto Stocco data 12/11/2018
ing. W. Stocco

proc. imp. 2794 e 2795/0/2018

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

(Firma) Stefania Meredini data 13/11/2018
dott. ssa S. MEREDINI

SEGRETARIO GENERALE

PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE

(Firma) dott. A. Accadia Accadia data 12/11/2018
dott. A. ACCADIA

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con ricorso amministrativo avanti al Tar Veneto notificato al Comune di Bassano del Grappa mediante piego raccomandato il 31.10.2018 (prot. n. 76961 del 31.10.2018) e al controinteressato Beyfin S.p.A., i ricorrenti Società Giovanni Bertin S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Cassola (VI), Via Croceron n. 133, Grappa Gas srl in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede a Cassola (VI), Via Valsugna n. 62, Biasion Antonio S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Romano d'Ezzelino (VI), Via Signori 8 B, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva:

- del provvedimento conclusivo a firma del Dirigente Area V Urbanistica del 10.07.2018 prot. n. 50376 del 16.07.2018 avente per oggetto "Adeguamento accessi stradali ad impianto di distributore carburanti a seguito variazione della limitazione del centro abitato" nell'immobile ubicato in Via Cristoforo Colombo 220, mappale 911 foglio 14;
- in *parte qua*, dell'atto presupposto deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 12.04.2018 avente per oggetto: "Aggiornamento della delimitazione dei centri abitati del Comune di Bassano del Grappa ai sensi dell'art. 4 del nuovo codice della strada";

Dato atto che le società ricorrenti sono rispettivamente proprietarie di impianti di distribuzione di carburanti siti a breve distanza da quello del controinteressato Beyfin S.p.A. e che tra le stesse, in particolare tra Beyfin S.p.A., Biasion S.p.A. e Fantinato Pio C. (anche con coinvolgimento di terzi), pende un'annosa articolata vicenda giudiziaria riguardante, sotto vari profili, i rispettivi impianti di distributore di carburanti siti a Bassano del Grappa, contenzioso in parte definito, in parte tuttora pendente sia avanti al Tar Veneto, sia avanti al Presidente della Repubblica in sede di ricorso Straordinario al Capo di Stato relativa, per quel che qui rileva, agli accessi dell'impianto di distribuzione di carburanti e alla loro distanza dalle intersezioni, sia, per completezza di visione della complessa fattispecie, alla realizzazione di un insediamento commerciale di drive-in insistente sull'area confinante con il distributore di carburanti di uno dei ricorrenti e di cui il controinteressato (il ricorrente) lamenta l'ampliamento;

Considerata la peculiarità e complessità della controversia che coinvolge anche questioni di natura interpretativa e applicativa di normativa e provvedimenti di fonti diverse e in varie materie, in particolare viaria – classificazione stradale - impianti di distribuzione e distanze degli accessi;

Ritenuto, in considerazione dell'annoso e particolare contenzioso e della rilevanza, anche economica, che sta assumendo la vicenda nel suo complesso nelle diverse sedi -giudiziarie e non- e dei profili coinvolti diversi ma, tuttavia, in parte, tra loro contigui/influenti su quelli del presente ricorso e coinvolgenti in parte gli stessi soggetti, opportuno e necessario costituirsi in giudizio per dimostrare la legittimità degli atti e dell'azione amministrativa e quindi per difendere la posizione e gli interessi del Comune;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha la necessità di ricorrere a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

Dato atto che gli avv. Alberto Borella e Marina Perona del foro di Treviso sono già profondamente edotti della complessa vicenda giudiziaria di cui trattasi essendo patrocinanti del Comune di Bassano del Grappa nell'articolato suddetto contenzioso, e che, quindi, si ritiene opportuno confermare e conferire ai medesimi legali, anche per economicità (essendo già edotti della vicenda complessa vicenda giudiziaria) il patrocinio legale relativo anche al presente ricorso;

Dato atto che il conferimento ai professionisti indicati era motivato e lo è tuttora dal fatto che gli stessi, oltre che ad essere edotti della complessa vicenda, sono dotati da una specialistica conoscenza tecnico- giuridica in materia viaria – classificazione stradale–installazione impianti di distributori di carburanti- materie su cui verte il ricorso *de quo* e che quindi sussistano giusti motivi anche per derogare, se e in quanto e nei limiti in cui è applicabile agli incarichi di cui trattasi, al principio di rotazione (non si tratta peraltro di incarichi seriali) e per affidare il presente patrocinio in via diretta e al di fuori dell'elenco di cui sotto;

Visto l'“*Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V Urbanistica*” di cui alla determinazione dirigenziale n. 1277/17;

Considerato che l'inserimento in tale Elenco non è comunque condizione necessaria per l'affidamento dell'incarico, rimanendo in capo al Comune il potere discrezionale di affidare l'incarico anche a professionisti non iscritti nell'Elenco e che quindi i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa;

Dato atto, altresì, che i predetti avvocati hanno confermato la disponibilità di patrocinare e difendere il Comune nel presente ricorso avanti al Tar Veneto offrendo il corrispettivo onnicomprensivo di euro 5.980,00, oltre per spese vive e generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, per un totale di euro 8.725,54, con sconto sui compensi del 40%, giusto preventivo presentato per le vie brevi il 07.11.2018, versato in atti, ritenuto dal Dirigente dell'Area V-Urbanistica congruo alla luce delle suddette motivazioni e dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, con ulteriore abbattimento del 40%, e del principio del cd. equo compenso;

Ritenuto, quindi, di conferire, per le suddette ragioni il relativo patrocinio legale per la costituzione, rappresentanza e difesa legale del Comune di Bassano del Grappa nel ricorso avanti al Tar Veneto di cui trattasi ai suddetti legali conferendo loro il relativo mandato *ad litem*, sia congiuntamente sia disgiuntamente, all'avv. Alberto Borella e all'avv. Marina Perona del foro di Treviso, con studio in Viale Cairoli n. 15;

Dato atto che il relativo mandato *ad litem* è comprensivo di ogni e più ampia facoltà e potere di legge ex art. 84 c.p.c., inclusi il potere di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, di sottoscrivere il controricorso, di presentare e sottoscrivere ogni atto e memoria successivi e necessari del presente giudizio, comprese le memorie successive ed eventuali motivi aggiunti, in ogni fase e grado di giudizio, incluse le fasi cautelari, compreso ogni atto necessario per opporsi ad un'eventuale, ipotetica e remota domanda di risarcimento dei danni, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

Richiamato per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il Sindaco *pro tempore*, Riccardo Poletto, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Campagnolo;

Dato atto che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo da parte dei suddetti avvocati del rigoroso rispetto ed applicazione della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/03 come modificato dal d.lgs. n. 101/18 di recepimento del Reg. UE 2016/679, nonché l'obbligo da parte dei medesimi del rigoroso rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

Dato atto pure che ai sensi del Reg. UE 2016/679 come recepito dal d.lgs. n. 101/18 di modifica ed integrazione del d.lgs. n. 196/06, i legali incaricati tratteranno i dati personali ai sensi della normativa sopra citata;

Dato atto che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/2011, e come disposto con circolare dal Segretario Generale prot. com. n. 43904/18, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successivi atti gestionali/esecutivi necessari di competenza del Dirigente Area V competente in materia;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ;

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. e la Determinazione ANAC n. 4/2011 come aggiornata con Delibera n. 556/2017;

Vista la delibera di C.C. n. 101 del 21.12.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la delibera di G.C. n. 43 del 20.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 147 *bis* del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 27, 28 lett. p), 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di costituirsi, per le ragioni in premessa indicate e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento, nel ricorso amministrativo giurisdizionale avanti al Tar Veneto notificato al Comune di Bassano del Grappa mediante piego raccomandato a.r. il 31.10.2018 prot. n. 76961 del 31.10.2018 e al controinteressato Beyfin S.p.A., e presentato dai ricorrenti Giovanni Bertin S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Cassola (VI), Via Croceron n. 133, Grappa Gas srl in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede a Cassola (VI), Via Valsugna n. 62, Biasion Antonio S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Romano d'Ezzelino (VI), Via Signori 8, con il quale si chiede l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in premessa citati e meglio indicati nel ricorso e a cui si rinvia *per relationem*;
- 2) di conferire, per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento, il relativo patrocinio legale con mandato *ad litem* congiuntamente e disgiuntamente, di costituzione, rappresentanza e difesa legale all'avv. Alberto Borella e all'avv. Marina Perona del foro di Treviso, con studio in Viale Cairoli n. 15;
- 3) di dare atto che il relativo mandato *ad litem* è comprensivo di ogni e più ampia facoltà e potere di legge ex art. 84 c.p.c., inclusi il potere di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, di sottoscrivere il controricorso, di presentare e sottoscrivere ogni atto e memoria successivi e necessari del presente giudizio, comprese le memorie successive ed eventuali motivi aggiunti, in ogni fase e grado di giudizio, incluse le fasi cautelari, compreso ogni atto necessario per opporsi ad un'eventuale, ipotetica e remota domanda di risarcimento dei danni, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;
- 4) di dare atto che il Sindaco *pro tempore* Riccardo Poletto, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco Roberto Campagnolo;
- 5) di prenotare l'impegno di spesa di euro 8.725,54 complessivi - compresi spese vive e generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, a titolo di maturande competenze per i suddetti professionisti da imputare al Bilancio c.e. come di seguito indicato:
 - € 3.633,31 al capitolo 120005 Spese per incarichi legali - Area 5 cod. min. 8.01.1.103;
 - € 5.092,23 al capitolo 120004 Spese per incarichi legali - Area 4 cod. min. 1.06.1.103;
- 6) di dare atto che agli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;
- 7) di dare atto che ai sensi del Reg. UE 2016/679 come recepito dal d.lgs. n. 101/18 di modifica ed integrazione del d. lgs. n. 196/06, i legali incaricati tratteranno i dati personali ai sensi della normativa sopra citata;
- 8) di dare atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla

tracciabilità dei flussi finanziari e all'acquisizione del CIG come da Determinazione ANAC n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017;

- 9) di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e agli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000, poiché si ha urgenza di definire i rapporti conseguenti al presente atto anche in considerazione dell'istanza di sospensiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Roberto Satta

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio

Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _//_ allegati per complessive numero_6_facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 14 novembre 2018

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*